

**STATUTO
DELL'ARCHIVIO GENERALIZIO
DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI SOMASCHI**

Costituzione

Art. 1 A norma del can. 491 § 2, delle disposizioni canoniche in materia e dell' *"Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche"* del 18 aprile 2000, è costituito l'Archivio Generalizio dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi (= AGCRS). L'Archivio ha sede presso i locali della Curia Generale, in via di Casal Morena 10, 00118 Roma.

Art. 2 L'AGCRS è formato dall'insieme della documentazione e degli scritti della Curia Generale, degli Enti ecclesiastici dipendenti da essa o di singole persone e istituzioni, fatti pervenire in deposito, in donazione o a qualsiasi altro titolo giuridico. Ai proprietari degli archivi che confluiscono nell'AGCRS viene garantita la piena e continua proprietà del materiale depositato, nonché la disponibilità d'uso, in conformità alle norme in materia archivistica, sia canoniche che civili, e ad accordi particolari, purché non contrastanti con esse. Salvo dichiarazione diversa, i depositi rimangono inoltre sempre a piena disposizione dell'Ente o della persona depositante, compresa la facoltà di richiamare in sede il proprio archivio.

Fini istituzionali

Art. 3 L'AGCRS è creato per i seguenti fini istituzionali:

1. ottemperare al can. 491 § 2, con riferimento all'Ordinario, ossia il Preposito Generale dell'Ordine.
2. Provvedere a custodire con la massima cura (can. 486 § 1) tutta la documentazione di proprietà dell'AGCRS o in esso depositata a qualsiasi titolo.
3. Salvaguardare il patrimonio documentario in suo possesso o soggetto alla sua tutela, tenendo in somma considerazione la sua natura di bene culturale che gli è propria e adeguandosi alle disposizioni di legge, sia ecclesiastiche che civili, nonché ai suggerimenti dell'archivio-economia circa i locali, le tecniche e le strutture necessarie, per garantire a tale patrimonio la massima sicurezza e la difesa da ogni forma di pericolo e di degrado.
4. Predisporre e mettere a disposizione attrezzature atte a favorire la ricerca storica.
5. Favorire la consultazione la maggior parte possibile di documenti, tenendo sempre conto delle disposizioni canoniche e civili, di un giudizio di opportunità riservato all'Ordinario, ossia il Preposito Generale pro tempore dell'Ordine e secondo le disposizioni di apposito Regolamento.
6. Organizzare, direttamente o in collaborazione con altri, convegni, mostre, borse di studio, corsi e seminari di archivistica generale e speciale o di storia ecclesiastica locale.
7. Curare l'eventuale edizione di documenti.
8. Tutelare tutti gli archivi periferici dell'Ordine, fornendo i suggerimenti, le consulenze e la collaborazione necessarie alla realizzazione del disposto del can. 491 § 1, con riferimento all'Ordinario, ossia il Preposito Generale pro tempore dell'Ordine.
9. Attivare tutte le possibili forme di acquisizione e recupero di documentazione dispersa o in possesso di altri archivi o di privati, ma originariamente appartenente all'AGCRS stesso, ad enti ecclesiastici periferici dell'Ordine.

Gestione

Art. 4 Responsabile della gestione tecnico-amministrativa dell'AGCRS è il Direttore, il quale rappresenta a tutti gli effetti l'Archivio anche nei rapporti con l'Autorità civile e risponde del suo operato direttamente al Preposito Generale.

Art. 5 Il Consiglio archivistico generale collabora e coadiuva, con funzione consultiva, il Direttore dell'AGCRS, per il conseguimento dei fini istituzionali di cui all'art. 3. Il Consiglio è composto da: il Cancelliere Generale, il Direttore dell'AGCRS, l'Economo Generale. Tutti i componenti del Consiglio sono nominati dal Preposito Generale e rimangono in carica sei anni.

Art. 6 Il Consiglio dovrà essere convocato dal Direttore non meno di due volte all'anno ed ogni qual volta che, a giudizio del Direttore stesso o del Preposito Generale, sia opportuno acquisirne il parere.

Compiti del Direttore

Art. 7 Il Direttore dell'AGCRS deve essere in possesso della preparazione specifica, competenza e titoli previsti dalle leggi canoniche ed è nominato dal Preposito Generale.

Art. 8 Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali il Direttore dell'AGCRS è dotato di piena autonomia gestionale; predispone ogni anno il bilancio preventivo e quello consuntivo e li sottopone al Preposito Generale per l'approvazione.

Art. 9 Il Direttore, su delega del Preposito Generale, deve impegnarsi a conseguire i fini istituzionali dell'AGCRS, di cui all'art. 3 del presente Statuto. In particolare deve:

a. conservare, valorizzare, dare in consultazione, secondo le modalità fissate dal regolamento, i documenti appartenenti all'AGCRS o ad esso affidati;

b. esercitare la tutela sugli archivi periferici dell'Ordine quale Incaricato generale per gli archivi periferici dell'Ordine, nel rispetto e salvaguardia della autorità dei Superiori Maggiori e degli incaricati ad essi preposti.

Art. 10 Il Direttore è abilitato ad accogliere in deposito temporaneo o perpetuo presso l'AGCRS, gli archivi periferici dell'Ordine o di privati che ne facciano richiesta, salva la proprietà e piena disponibilità in favore dei depositanti.

Art. 11 Il Direttore, su delega del Preposito Generale e in base al can. 491 § 3, con riferimento all'Ordinario, ossia il Preposito Generale dell'Ordine, cura e richiede che in tutti gli archivi periferici dell'Ordine vi sia una corretta applicazione delle disposizioni ecclesiastiche generali (cf, per esempio, il can. 535 §§ 4 e 5) e particolari.

Art. 12 Spetta al Direttore dell'AGCRS assicurare uniformità nell'applicazione delle leggi e delle disposizioni in materia archivistica oltre che emanare direttive vincolanti: sugli interventi di conservazione, riordino, inventariazione, apertura al pubblico e consultazione degli archivi periferici dell'Ordine; sulla ristrutturazione edilizia dei depositi; sulle richieste di contributi. Sempre il Direttore dell'AGCRS è tramite tra i proprietari o possessori a vario titolo di archivi periferici dell'Ordine e il Preposito Generale o l'Autorità civile, per tale motivo ogni detentore di archivi

periferici dell'Ordine sarà tenuto a informarlo di qualsiasi iniziativa e ad attuarla dopo averne avuto il consenso scritto, con la ratifica del Preposito Generale.


Art. 13 Nel caso in cui gli archivi periferici dell'Ordine siano in pericolo di spogliazione, di degrado o di distruzione, il Direttore dell'AGCRS può intervenire disponendo il deposito coatto di tali archivi nel luogo ritenuto più idoneo e per il tempo necessario. In questi casi non viene comunque pregiudicato il diritto di proprietà dei singoli enti o persone.

Art. 14 Al Direttore dell'AGCRS spetta indicare, sentite le parti eventualmente interessate, i luoghi e le modalità di conservazione degli archivi periferici dell'Ordine di enti soppressi o che hanno cessato definitivamente la propria attività.

Disposizioni finali


Art. 15 Per quanto non espressamente menzionato nel presente Statuto si rimanda allo Schema-tipo di Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani, al Regolamento dell'AGCRS dell'Ordine dei Chierici Regolari Somaschi e alle disposizioni canoniche in materia, sia di diritto proprio che comune.

Roma, 12 luglio 2013



L.S.


p. Moscone Franco crs., *Preposito Generale*


p. Bussi Roncalini Augusto crs., *Canc. Gen.*